

LEGISL. XIV — 1<sup>a</sup> SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 25 MARZO 1882

Riassumendo, io dico e ripeto: è inutile, è illusoria qualunque riforma di questa legge, se non si pone per base che nessun capocomico possa recitare una produzione, così stampata, come manoscritta, se prima non presenti la prova scritta di averne il diritto, ad un'autorità, la quale abbia per legge la facoltà, l'obbligo di vietare o di concedere la rappresentazione.

Non più ai municipi ma bensì all'autorità politica, ossia alla questura, venga affidato questo difficile compito. Nessuno meglio della questura, la quale quotidianamente appone il suo visto ai cartelloni, la quale interviene già per ragione d'ordine seralmente alle rappresentazioni, e vi assiste, comodamente seduta nelle migliori poltroncine, o, più spesso, nei migliori palchetti del teatro (e perciò ha anche una certa conoscenza delle rappresentazioni e dei repertori) nessuno meglio della questura, dico, potrà verificare il diritto di recita concesso al capocomico dall'autore, o dai suoi aventi causa.

Siano le frodi sottoposte a giudizio penale perseguibili d'ufficio, e per mezzo dei procuratori regi, salvo agli autori di costituirsi parte civile.

A questo, signori, tendono le modificazioni alla legge del 2 aprile 1875, a voi oggi proposte dagli onorevoli Cavallotti, Parenzo, Martini, De Renzis, Indelli, Fortis, Aporti e da me. Le quali modificazioni semplificano, facilitano, rendono più perfetta l'azione di questa legge, senza sconvolgerla menomamente nelle sue parti sostanziali, ma togliendo quegli inconvenienti che io malamente mi sono sforzato di narrarvi.

E vi posso solennemente affermare, senza tema di venire contraddetto, che non vi sarà capocomico onesto, non vi sarà autore, i quali non saluteranno con grandissima gioia questa proposta che noi oggi vi esortiamo di votare.

Signori! Per una causa così giusta erano certamente inutili anche queste poche parole, ed io chiedo scusa alla Camera di averla, anche per poco, tediata.

Se Dio vuole (ripeterò in questo il pensiero del mio onorevole amico Cavallotti) nelle serene regioni dell'arte (come in molte altre circostanze dove parla la voce del cuore, e tacciono le passioni di partito) noi ci troviamo sempre d'accordo. Difatti, se voi, onorevoli colleghi, ridate un'occhiata ai nomi che testè ho avuto l'onore di accennarvi, e che sottoscrissero la nostra proposta, voi vedrete in quelli rappresentate tutte le diverse gradazioni politiche, dagli estremi banchi della sinistra, fino a questi antichi ruderi, come da qualcuno si vuole chiamarli da qualche tempo in qua, dai quali anche oggi ho l'onore di parlarvi. (*ilarità*)

E spero che la Camera, gelosa tutrice dei diritti e degli interessi dei cittadini italiani, vorrà far buon viso a questa nostra proposta; la quale tende a tutelare il prodotto, l'opera, di quel divino meccanismo, che si chiama l'ingegno umano!

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Roncalli.

RONCALLI. Io aggiungerò pochissime parole a quelle che ho poco fa dette. Ho già dichiarato che non mi opponeva al disegno di legge, e difatti non ho fatto altro che dimostrare che altri parti dell'ingegno umano avevano diritto a quella stessa protezione che reclamano gli autori drammatici.

Se volessi ancora meglio dimostrare il mio pensiero, non avrei che a prendere il discorso pronunziato dall'onorevole mio amico Pullè, e ripetere per gli inventori di macchine e per gli autori di tante invenzioni che rappresentano l'ingegno umano, la stessa enumerazione dei tormenti a cui ci ha detti soggetti gli autori drammatici.

Io credo che non sarebbe difficile dimostrare che questa legge è quasi lesiva alla proprietà letteraria. Difatti l'articolo 2 dice:

« Niuno potrà rappresentare o eseguire un'opera adatta a pubblico spettacolo, un'azione coreografica, o una qualunque composizione musicale, soggetta al diritto esclusivo sanzionato con l'articolo 1, se non ne ottenga il consenso dall'autore o dai suoi aventi causa, la cui prova scritta, comunque legalizzata, dovrà essere presentata, e rilasciata all'autorità di pubblica sicurezza; che in difetto proibirà la rappresentazione o esecuzione. »

A me piacerebbe che si dicesse in qual modo può questo agente di pubblica sicurezza verificare tutte queste cose. Egli deve avere il registro di tutte le opere comiche sottoposte a questa tutela, che, notatelo, dura 80 anni. Se la tutela fosse estesa a tutte le opere, la cosa sarebbe semplificata...

PULLÈ. (*Della Commissione*) È la legge vecchia.

RONCALLI... poichè basterebbe domandare il permesso all'autore, qualunque fosse l'opera che si deve eseguire. Ma questo non si può fare, perchè vi sono opere che hanno più di 80 anni, ed è quindi necessario che l'agente sappia quali sono le produzioni che hanno più di 80 anni di vita, e quali quelle che ne hanno meno. Aggiungete che sarà necessario che questo agente conosca tutte le opere teatrali poco meno che a memoria, perchè non basta che ne abbia il registro e che ne conosca il titolo (giacchè il titolo può essere cambiato o può essere cambiato il nome dell'autore) se vuole davvero esser sicuro che si tratta realmente di un'opera di cui è vietata la rappresentazione. Voi vedete, signori, che per quest'ufficio ci vuole uno scienziato, uno insomma